

CAMERA DEI DEPUTATI N. 583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 ottobre 1983

Norme concernenti il riordino della legislazione pensionistica di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La volontà di pervenire al definitivo riassetto della pensionistica di guerra, a più riprese espressa da tutto il Parlamento, è stata concretamente tradotta nelle due deleghe conferite al Governo con le leggi n. 875 del 1977 e n. 533 del 1981, contenenti precise indicazioni circa le innovazioni di carattere giuridico ed economico da apportare alla precedente normativa.

Purtroppo, a distanza di oltre quattro anni e nonostante l'emanazione dei due decreti delegati (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e n. 834 del 1981) si deve constatare che l'obiettivo dell'equo ed organico riordinamento

delle pensioni di guerra non è stato ancora raggiunto.

Non vi è dubbio che il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, abbia rivalutato i trattamenti pensionistici base e che con il recente decreto del Presidente della Repubblica n. 834 siano stati introdotti alcuni principi innovatori, ma restano tuttavia insoluti problemi d'importanza tale da rendere urgente l'approvazione del presente progetto di legge.

Va sottolineato, infatti, che i postulati della legge-delega 23 dicembre 1981 n. 533, non sono stati integralmente ed organicamente realizzati dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 834 — come chiaramente evidenziato nei pareri negativi espressi dalle Commissioni finanze e tesoro dei due rami del Parlamento nei confronti dello schema di decreto delegato — in particolare per il mancato reperimento da parte del Governo di quegli ulteriori stanziamenti per gli esercizi 1982 e 1983 che lo stesso Parlamento, con appositi ordini del giorno, aveva unanimemente invitato a prevedere.

E sempre sulla base dei predetti pareri negativi, si deve osservare che le più rilevanti carenze del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 riguardano:

il meccanismo di adeguamento automatico che, pur se esplicitamente riferito all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, viene limitato all'attribuzione di una quota dell'indice di variazione previsto dall'articolo di cui trattasi; non si applica nei confronti di alcuni assegni che sono parte integrante del trattamento pensionistico e per di più agisce come semplice assegno aggiuntivo non computabile ai fini delle successive rivalutazioni annuali, con il risultato di non offrire la auspicata concreta protezione delle pensioni di guerra dall'inflazione;

il mancato integrale rispetto del carattere risarcitorio della pensione di guerra, talché ad esempio la corresponsione della 13^a mensilità agli invalidi ascritti a categorie dalla seconda alla ottava resta condizionata all'attività lavorativa ed al possesso di un reddito. Va aggiunto che la trasformazione dell'indennità integrativa speciale in assegno personale non riassorbibile perpetua l'assurda situazione di trattamenti economici diversi a parità di danno e di classificazione;

l'insufficiente rivalutazione del trattamento pensionistico base di prima categoria che resta fissato ad un livello assolutamente inaccettabile ove si consideri che rappresenta il risarcimento del danno subito da invalidi che hanno perduto il 50 per cento della capacità lavorativa;

l'irragionevole determinazione in misura unica della pensione spettante alle

vedove dei grandi invalidi, il che esclude ancora una volta la legittima richiesta dell'introduzione dell'istituto della reversibilità;

la scarsa rilevanza delle modifiche apportate ai criteri di classificazione delle infermità rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche.

Da quanto precede e coerentemente all'atteggiamento assunto all'unanimità dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 533 e con la successiva motivata valutazione negativa espressa nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica n. 834, appare evidente — onorevoli colleghi — la necessità di provvedere alla eliminazione delle denunciate carenze dell'attuale legislazione pensionistica di guerra secondo le seguenti precise indicazioni contenute nella presente proposta di legge.

Accertato che occorre, preliminarmente, assicurare a tutti i trattamenti pensionistici di guerra un meccanismo di adeguamento automatico che ne protegga concretamente ed efficacemente nel tempo il valore reale, con il proposto articolo 1 si intende ottenere la piena e corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, senza cioè le attuali gravi limitazioni riferite alla misura dell'indice annuale di variazione, al congelamento degli importi sui quali agisce il meccanismo di adeguamento ed alla esclusione di taluni assegni dalla rivalutazione automatica.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5, 10, 11, ci si propone di conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto d'interdipendenza e di concausalità tra l'invalidità di guerra ed altre infermità successivamente insorte. Si propone, inoltre, una radicale revisione della tabella F1 dei cumuli, tenendo ben presente la reale incidenza di più infermità su uno stesso soggetto.

Con l'articolo 6 si tende a superare la incongruenza degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, che da una parte considerano a tutti gli effetti grandi invalidi anche coloro che siano ascritti alla 1^a categoria semplice e dall'altro dispongono la corresponsione in favore di questi ultimi di un assegno aggiuntivo in luogo dell'assegno di superinvalidità. Si propone, pertanto, di conferire, anche agli invalidi affetti da infermità classificate alla 1^a categoria, ma non contemplata dalla tabella E, l'assegno di superinvalidità nello stesso rapporto percentuale in atto esistente tra lettera e lettera della tabella E.

Attraverso la norma contenuta nell'articolo 8 della presente proposta di legge si chiede il ripristino, con importo rivalutato, dell'assegno di cura che — pur essendo considerato parte integrante del trattamento pensionistico, tanto da essere concesso a vita — venne inopinatamente soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'articolo 9, nell'estendere a tutti i titolari di pensione di guerra diretta la indennità speciale annua (13^a mensilità) applica con coerenza il principio risarcitorio della pensione di guerra affermato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 e ribadito dall'articolo 28 dello stesso testo unico.

Analoghe esigenze di coerenza sono alla base della formulazione dell'articolo 13 il

quale — tenuto presente il primo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 che sancisce l'irrelevanza a qualsiasi fine della pensione di guerra — prevede l'abrogazione di quella assurda norma, contenuta nella legge 16 aprile 1974, n. 114, secondo cui la pensione di guerra concorre a formare reddito ai fini della concessione della pensione sociale.

Infine, con l'articolo 12 si introduce in modo integrale l'istituto della reversibilità per quanto attiene alle vedove dei grandinvalidi e degli invalidi ascritti a categorie dalla 2^a all'8^a. La determinazione di tali trattamenti nella misura del 60 per cento di quello complessivo, esclusa ovviamente l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito dal dante causa risponde non solamente ad indiscutibili criteri di equità, ma anche all'avvertita esigenza di uniformare, nella fattispecie, la pensionistica di guerra con quella ordinaria.

Onorevoli colleghi, certi che l'impegno da tempo assunto dal Parlamento per l'equo ed organico riassetto delle pensioni di guerra potrà dirsi compiutamente assolto solo con l'eliminazione delle denunciate contraddizioni e sperequazioni esistenti nella vigente legislazione, vi invitiamo ad approvare integralmente e con sollecitudine la presente proposta di legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Adeguamento automatico
dei trattamenti pensionistici).*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E e dell'assegno di cui al secondo comma del successivo articolo 3, della indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni, del trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, del trattamento di reversibilità spettante alle vedove dei grandi invalidi e a quelle degli invalidi fruitori della pensione dalla 2^a all'8^a categoria ai sensi del successivo articolo 5, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione del presente articolo, sono conglobati nel trattamento complessivo vigente al 31 dicembre 1982 gli assegni aggiuntivi corrisposti ai sensi del presente articolo.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riasorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

ART. 2.

(Pensioni ed assegni).

Le tabelle vigenti C, E, F e F1 sono sostituite dalle corrispondenti nuove tabelle, annesse alla presente legge.

ART. 3.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F1 allegata alla presente legge. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo articolo 17, derivante dalla applicazione dei criteri della predetta tabella F1, deve essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dalla annessa tabella F ».

ART. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Qualora con una invalidità di 2ª categoria coesistano altre infermità minori senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F1, un'invalidità di 1ª categoria, è corrisposto un assegno per cumulo non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella F1.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 2ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F1 ».

ART. 5.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità).

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiori alla prima categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata agguagliando singolarmente quelle meno gravi fino a raggiungersi la definitiva valutazione risultante dalla tabella F1 ».

ART. 6.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi).

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa alla presente legge, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello spettante alla lettera A, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

ART. 7.

(Accompagnatori militari).

Il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specifiche nella lettera A, nn. 1, 2, 3, 4 secondo comma; A-bis; B nn. 1 e 2; C, D, F n. 3 della tabella E annessa alla presente legge, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare ».

ART. 8.

(Assegni di cura).

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una ca-

tegoria dalla 2^a alla 5^a e di lire 120.000 annue se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a alla 8^a dell'annessa tabella A.

ART. 9.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti Direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

ART. 10.

(Variazioni tabella A).

Alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Aggiungere le seguenti infermità alla 1^a categoria:*

n. 36 « Cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del Peace Maker »;

n. 37 « Coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con By Pass »;

b) *Trasferimento dalla 3^a n. 8 alla 2^a categoria:*

« Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave permanente »;

c) *Trasferimento dalla 4^a n. 17 alla 3^a categoria:*

« Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità »;

d) *Rivalutazione dalla 5^a n. 16 alla 4^a categoria:*

« Diabete mellito o insipido di media gravità »;

e) *Trasferimento dalla 6^a n. 18 alla 5^a categoria:*

« Le nevriti e i loro esiti permanenti »;

f) *Rivalutazione dalla 7^a alla 6^a categoria:*

1) « L'anchilosi completa dei piedi (tibiotalarica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione » (già n. 15 della 7^a categoria);

2) « Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e i loro esiti nonché i residui di flebiti dimostratisi ribelli alle cure » (già n. 20 della 7^a categoria);

3) « Anchilosi in estensione del ginocchio » (già n. 16 della 7^a categoria);

g) *Trasferimento dalla 8^a n. 22 alla 7^a categoria:*

« Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente dispeptismo ».

ART. 11.

(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, E e B).

Il titolo dei « criteri per l'applicazione delle tabelle A e B », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, viene modificato come segue:

« Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E ».

La lettera a) dei cennati criteri per l'applicazione delle tabelle di invalidità è così modificata:

« lettera a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalla lettera B n. 2, F n. 5 e G n. 4. Nelle lettere B n. 2 ed F n. 5 vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a secondo che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera G n. 4 vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro ».

Alla lettera g) dei predetti criteri per l'applicazione delle tabelle aggiungere:

1) dopo « tabella A » le parole « e tabella E »;

2) dopo « si deve attribuire una categoria » le parole « o lettera di superinvalidità ».

Dopo la lettera h) aggiungere la seguente lettera:

« i) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di questa ultima verso altri organi e apparati.

Si presumono sempre interdipendenti dalla invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali ed il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

ART. 12.

(Trattamento spettante alle vedove degli invalidi di guerra).

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed orfani dei mutilati o invalidi di 1^a categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla 2^a alla 8^a categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa.

Gli importi percepiti al 31 dicembre 1982 che risultassero superiori al trattamento derivante dall'applicazione dei precedenti commi vengono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non riassorbibile.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma, sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento di incollocabilità di cui all'articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro ».

ART. 13.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici).

Il punto 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono soppressi.

ART. 14.

(Decorrenza dei benefici).

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella F1, previste dalla presente legge, sono attribuite, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti hanno valore di segnalazione.

L'adeguamento automatico di cui al precedente articolo 1 ha decorrenza dal 1° gennaio 1983.

ART. 15.

(Destinatari).

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

TABELLA C.

TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI E INVALIDI
DI GUERRA

	Categoria	Importo annuo
	—	—
1 ^a categoria		4.800.000
2 ^a categoria		4.320.000
3 ^a categoria		3.840.000
4 ^a categoria		3.360.000
5 ^a categoria		2.880.000
6 ^a categoria		2.400.000
7 ^a categoria		1.920.000
8 ^a categoria		1.440.000

TABELLA F.

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo —	Importo annuo —
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	13.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle let- tere C, D, E	10.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	7.500.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	6.336.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	4.752.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	4.224.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	3.696.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A	3.168.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A	2.640.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A	2.112.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A	1.584.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA F 1.

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER COMPLESSO DI PIÙ INFERMITÀ INFERIORI
ALLA PRIMA CATEGORIA

Categoria	8ª categoria	7ª categoria	6ª categoria	5ª categoria	4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria
2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 3/10	2ª + 5/10	1ª + 2/10	1ª + 8ª	1ª + 7ª	1ª + 6ª
3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 4/10	1ª categoria	1ª + 5/10	1ª + 8ª	1ª + 7ª
4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 3/10	1ª + 5/10	1ª categoria	1ª + 8ª
5ª categoria	4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 3/10	1ª categoria	1ª + 2/10
6ª categoria	5ª categoria	4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 4/10	2ª + 5/10
7ª categoria	6ª categoria	5ª categoria	4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10	2ª + 3/10
8ª categoria	7ª categoria	6ª categoria	5ª categoria	4ª categoria	3ª categoria	2ª categoria	2ª + 2/10

N.B. — Allorché si tratti di determinare i decimi di cumulo in aggiunta alla 1ª categoria, il calcolo va effettuato per differenza tra gli importi di cumulo di 1ª e di 2ª categoria stabiliti dalla tabella F 1.

TABELLA E.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

Lettera A.

- 1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(Annue lire 7.200.000)

Lettera A-bis.

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue lire 6.480.000)

Lettera B.

- 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue lire 5.760.000)

Lettera C.

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue lire 5.040.000)

Lettera D.

1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

2) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue lire 4.320.000)

Lettera E.

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7) Alterazione delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizione di degenza nelle apposite strutture pubbliche o convenzionate.

(Annue lire 3.600.000)

Lettera F.

- 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
- 2) Cardiopatie in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *Pace Maker*.
- 3) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- 4) Alterazione delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 5) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue lire 2.880.000)

Lettera G.

- 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 4) Tbc o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
- 5) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione particolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omeroale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.
- 6) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e delle braccia tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue lire 2.160.000)

Lettera H.

- 1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della fa-

vella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

(Annue lire 1.440.000)